



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE  
Provincia di Treviso

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 41 del 09/05/2023**

**OGGETTO:**

**P.I.A.O. 2023-2025 SOTTOSEZIONE 3.3. E PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023-2025 (P.T.F.P). E SOTTOSEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - 1^ AGGIORNAMENTO.**

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di Maggio alle ore 19:20, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
BUSO MATTEO	Assessore		X
ZANOTTO GIOVANNA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Barbara Paoletti**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti

normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”.

Dato atto che, in ossequio all’art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l’ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l’amministrazione:

1. potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
2. dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- A. contenimento della spesa di personale;
- B. facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C. lavoro flessibile;

Dato atto che tali limitazioni sono state verificate in sede di predisposizione del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 approvato con propria deliberazione n. 135 del 06/12/2022, e dettagliatamente illustrati nella stessa;

Dato atto, altresì, che con la medesima deliberazione si è tenuto conto delle disposizioni previste dal D.M. 17 marzo 2020, in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che, ai fini dell’attuazione dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

Ribadito che questo ente, avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **16,74%**, si colloca nella fascia dei Comuni virtuosi e che può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica, ma rimanendo entro valore calmierato

di cui alla tabella 2 del citato D.M.;

Visto che con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 06/12/2022 venivano programmate le seguenti assunzioni per l'anno 2023:

un Istruttore contabile – Cat. C (ora area degli Istruttori) con procedura di mobilità già conclusa;

due Istruttori Amministrativi – Cat. C (ora area degli Istruttori) con procedura concorsuale;

un Istruttore direttivo Tecnico Cat D (ora area dei funzionari e dell'elevata qualificazione);

Dato atto che le stesse sono state confermate:

nella nota di aggiornamento al D.U.P. 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/12/2022;

nella sottosezione 3.3. - piano triennale dei Fabbisogni -del P.I.A.O. 2023-2025, approvato con deliberazione n. 11 del del 31/01/2023;

Considerato che l'Amministrazione intende procedere all'aggiornamento degli strumenti di programmazione prevedendo, nel 2023, le seguenti modifiche:

- la soppressione del posto dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Istruttore direttivo tecnico cat. D);
- la previsione di un posto nell'area degli Istruttori (ex Istruttore tecnico C);

Preso atto che la presente modifica non comporta aumento della spesa di personale ed è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 5 del CCNL del 16/11/2022 la proposta di aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni è stata trasmessa alle RSU e OO.SS. Rappresentative in data 02/05/2023;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui “Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”;

Dato atto che il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere n. 8 del 03/05/2023 (prot. 6074);

Dato atto inoltre che la deliberazione dell'ANAC del 17.03.2023 di approvazione del PNA 2022 comprende, tra l'altro, l'Allegato n. 9), il quale reca l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione 1^ livello - Bando di Gara e Contratti, sostitutivo degli obblighi elencati nell'allegato 1) alla delibera ANAC 1310/2016 e dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1134/2017;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare la tavola allegato 4 - "Elenco degli obblighi di pubblicazione" della sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025, approvato con DGC n. 11/2023, sostituendo la parte di tabella di cui si tratta (ovvero quella relativa alla sottosezione 1^ livello - Bando di Gara e Contratti) con i nuovi obblighi cui è tenuto il "Responsabile del servizio di cui si tratta";

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di aggiornare il P.I.A.O. 2023/2025 sottosezione 3.3., il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2023/2025 prevedendo le seguenti modifiche:

- la soppressione del posto dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Istruttore direttivo tecnico cat. D);
- la previsione di reclutamento di un posto nell'area degli Istruttori (ex Istruttore tecnico C);

3. di dare atto che la presente modifica non comporta aumento della spesa di personale rispetto a quanto già preventivato con i provvedimenti di programmazione in premessa citati, ed è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025;

4. di dare atto che viene rispettato il limite di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

5. di provvedere ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.";

6. di aggiornare inoltre la sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025, approvato con DGC n. 11/2023, sostituendo la parte di tabella relativa alla sottosezione 1^ livello - Bando di Gara e Contratti con i nuovi obblighi cui è

tenuto il "Responsabile del servizio di cui si tratta", come da Allegato n. 9) al PNA 2022;

7. di dare comunicazione del presente provvedimento ai dipendenti e di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente nelle sottosezioni di "Amministrazione trasparente" dedicate, nonché nel portale P.I.A.O.

\*\*\*

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii, stante l'urgenza di avviare le procedure di assunzione programmate.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO  
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Barbara Paoletti

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Responsabile del Servizio